

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3818/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

relativo a massimali indicativi e a talune modalità supplementari d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli tra il Portogallo e gli altri Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3651/90 del Consiglio<sup>(1)</sup>, dell'11 dicembre 1990, che stabilisce le norme generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi tra il Portogallo e gli altri Stati membri, in particolare l'articolo 8,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3659/90 del Consiglio<sup>(2)</sup>, dell'11 dicembre 1990, relativo ai prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel corso della seconda tappa di adesione del Portogallo, le arance e le mele diverse dalle mele da sidro sono soggetti all'MCS a partire dal 1° gennaio 1991;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3819/90 della Commissione<sup>(3)</sup> ha stabilito le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi tra il Portogallo e gli altri Stati membri;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3651/90, è opportuno stabilire i massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione, per i periodi nei quali il mercato portoghese può considerarsi sensibile per detti prodotti ex articolo 2 dello stesso regolamento; che la determinazione di tali

massimali deve tener conto di un aumento progressivo delle correnti di scambio tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna, da un lato, e, dall'altro, il Portogallo;

considerando che è opportuno stabilire l'importo della cauzione relativa ai titoli MCS prevista all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3651/90, onde assicurare il corretto funzionamento del regime;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le arance di cui ai codici NC 0805 10 11, 0805 10 15, 0805 10 19, 0805 10 21, 0805 10 25, 0805 10 29, 0805 10 31, 0805 10 35, 0805 10 39, 0805 10 41, 0805 10 45 e 0805 10 49 e per le mele diverse dalle mele da sidro di cui al codice NC 0808 10 93 e 0808 10 99.

1) i massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione, e

2) i periodi sensibili del mercato portoghese ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3651/90

sono stabiliti nell'allegato.

*Articolo 2*

Per i prodotti di cui all'articolo 1 l'importo della cauzione relativa ai titoli MCS di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3651/90 ammonta a 8 ecu per 100 kg di peso netto.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

<sup>(1)</sup> GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 20.

<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 38.

<sup>(3)</sup> Vedi di pagina 81 della presente Gazzetta ufficiale.